

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 1979

che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(79/348/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 78/55/CEE del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafi 2 e 3,

vista la domanda presentata dalla Repubblica francese,

considerando che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della predetta direttiva, le sementi o i materiali di moltiplicazione appartenenti alle varietà di specie di piante agricole, che sono state ammesse ufficialmente nel corso del 1976 in almeno uno degli Stati membri e soddisfano alle condizioni contemplate dalla medesima direttiva, non soggiacciono, a decorrere dal 31 dicembre 1978, ad alcuna restrizione di commercializzazione nella Comunità per ciò che riguarda la varietà;

considerando tuttavia che l'articolo 15, paragrafo 2, della suddetta direttiva dispone che uno Stato membro che lo richieda può essere autorizzato a vietare la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione di alcune varietà;

considerando che la Repubblica francese ha chiesto tale autorizzazione per un certo numero di varietà di diverse specie;

considerando che la Commissione, con decisione 79/94/CEE ⁽³⁾, ha prorogato per la maggior parte di queste varietà il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della predetta direttiva, per quanto riguarda la Repubblica francese, oltre il 31 dicembre 1978, fino al 28 febbraio 1979;

considerando che la Commissione ha ultimato, prima dello scadere del termine suddetto, l'esame della domanda francese per dette varietà;

considerando che le varietà elencate nella presente decisione erano state sottoposte in Francia ad esami ufficiali in campo; che dai risultati di questi esami era emerso, nella Repubblica francese, che esse possede-

vano un valore agronomico o di utilizzazione inferiore ad altre varietà comparabili ammesse in Francia;

considerando che, per le varietà Dolcea (*dactylis*), Mocca e Tur (loglio italico), gli altri Stati membri hanno accettato questi risultati; che si può quindi constatare che queste varietà non corrispondono in Francia per l'insieme delle loro qualità, sotto il profilo del valore agronomico o di utilizzazione, ai risultati ottenuti per un'altra varietà comparabile ivi ammessa (articolo 15, paragrafo 3, lettera c), primo caso, della suddetta direttiva);considerando che, per la varietà Rozelle (*Festuca arundinacea*), si può constatare, sulla base dei rapporti relativi ai risultati di esami, che essa non corrisponde in Francia, per quanto concerne la resistenza offerta ad organismi nocivi senza essere compensata da altre caratteristiche favorevoli (articolo 5, paragrafo 4, seconda frase, della predetta direttiva) ai risultati ottenuti da un'altra varietà comparabile ivi ammessa (articolo 15, paragrafo 3, lettera c), primo caso, della direttiva suddetta);considerando che per le varietà Asla Roskilde, Bopa Pajbjerg e Hera Daehnfeldt (*dactylis*) si può constatare, sulla base dei rapporti relativi ai risultati di esami, che esse non corrispondono in Francia, per quanto concerne la resistenza ad organismi nocivi, ai risultati ottenuti da un'altra varietà comparabile ivi ammessa (articolo 15, paragrafo 3, lettera c), primo caso, della direttiva suddetta), benché, in determinate condizioni, tale carenza sia compensata da altre caratteristiche favorevoli (articolo 5, paragrafo 4, seconda frase, della suddetta direttiva);considerando che occorre quindi accogliere la domanda della Repubblica francese per tutte queste varietà; che, per le tre varietà di *dactylis* sopra menzionate, l'autorizzazione non può tuttavia applicarsi a tutti i casi; che va inoltre tenuto presente che le varietà di loglio in questione sono ammesse in Francia soltanto a condizione che le loro sementi non vengano impiegate per la coltura di piante foraggere;

considerando che altre varietà non formano più oggetto della domanda francese;

⁽¹⁾ GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 16 del 20. 1. 1978, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1979, pag. 19.

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. La Repubblica francese è autorizzata a vietare nell'intero territorio nazionale la commercializzazione di sementi delle varietà seguenti pubblicate nel catalogo comune delle varietà della specie di piante agricole del 1979 :

Piante foraggere

1. *Dactylis glomerata* L.
Asla Roskilde
Bopa Pajbjerg
Dolcea
Hera Daehnfeldt
2. *Festuca arundinacea* L.
Rozelle
3. *Lolium multiflorum* Lam.
Mocca
Tur.

2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 non pregiudica l'introduzione nella Repubblica francese di sementi delle varietà Asla Roskilde, Bopa Pajbjerg o Hera Daehnfeldt (*Dactylis glomerata* L.), sempreché, con un'apposita indicazione ben chiaramente leggibile

sull'etichetta ufficiale e con altre misure, venga garantito che esse non verranno coltivate in zone del territorio francese periodicamente minacciate da malattie cui dette varietà sono sensibili.

3. Per le varietà Mocca e Tur (*Lolium multiflorum*), l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è valida soltanto a condizione che le loro sementi vengano impiegate per la coltura di piante foraggere.

Articolo 2

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 sarà revocata qualora si constati che le relative condizioni non sono più soddisfatte.

Articolo 3

La Repubblica francese comunica alla Commissione da quale data e secondo quali modalità è fatto uso dell'autorizzazione di cui all'articolo 1. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente